informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 299 – 30 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **VERSAMENTI**

L'ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI

RIFERIMENTI

- **Art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000**
- **Art. 1, DL n. 124/2019**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 24.9.2021**

IN SINTESI

Il c.d. "Statuto del contribuente" prevede l'istituto dell'accollo del debito d'imposta altrui.

Nell'ambito del Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" il Legislatore ha previsto che l'accollante deve effettuare il pagamento senza la possibilità di compensazione.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha emanato lo specifico Provvedimento contenente l'attuazione delle predette disposizioni.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In base all'art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000, c.d. "Statuto del Contribuente", è **ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui** senza liberazione del contribuente originario.

Nell'ambito del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", l'art. 1 prevede che in caso di accollo del debito d'imposta altrui di cui al citato art. 8, comma 2, **l'accollante deve procedere al pagamento** secondo le modalità in vigore, **senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti**. I versamenti in violazione di tale divieto si **considerano come non avvenuti**.

ACCOLLO DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Con il recente Provvedimento 24.9.2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative della citata disposizione con particolare riferimento:

- all'esecuzione dell'accollo del debito d'imposta altrui (compilazione mod. F24);
- al recupero degli importi dovuti;
- all'irrogazione delle sanzioni in capo all'accollante / accollato.

COMPILAZIONE MOD. F24

Il versamento del debito in esame va effettuato utilizzando il mod. F24, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici Entratel / Fisconline, indicando in particolare:

- a campo "*Codice fiscale*", il **codice fiscale dell'accollato / debitore originario**;
- a campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", **il codice fiscale dell'accollante / soggetto che effettua il versamento** (con una prossima Risoluzione sarà individuato lo specifico codice da indicare nel campo "*codice identificativo*").

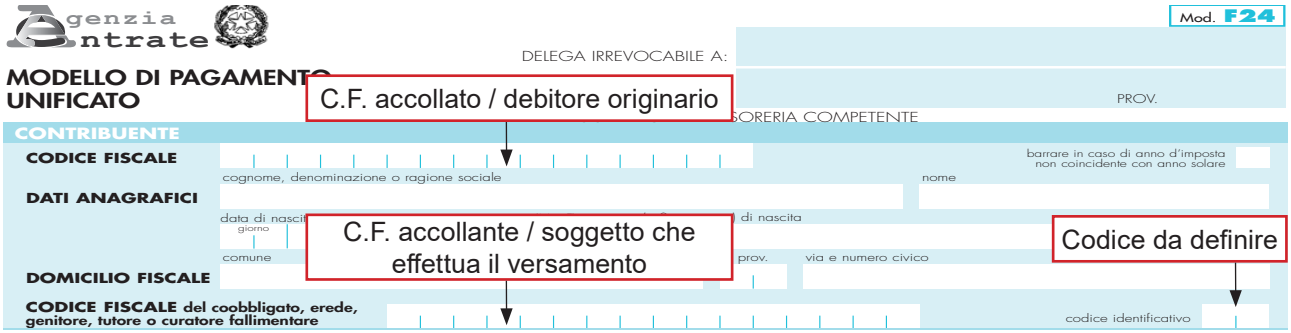

REGIME SANZIONATORIO

Fermo il **divieto di pagamento del debito accollato tramite compensazione**, i versamenti effettuati in violazione delle nuove disposizioni si considerano **come non avvenuti** e sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/97, così individuate:

- **all'accollante** le sanzioni di cui al citato art. 13:
  - comma 4, pari al 30% della misura del credito utilizzato (se esistente);
  - comma 5, dal 100% al 200% della misura del credito utilizzato (se inesistente);
- **all'accollato** la sanzione di cui al comma 1 del citato art. 13 (30% dell'importo non versato).

NB L'accollante e l'accollato sono **coobbligati in solido** limitatamente all'imposta e agli interessi.

ATTI DI RECUPERO

Nel Provvedimento in esame, l'Agenzia specifica che gli atti di recupero per la riscossione degli importi effettuati in violazione delle modalità di esecuzione dell'accollo del debito altrui, comprese sanzioni e interessi, devono essere notificati **entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24**.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it